



Ordinanza municipale sulla custodia dei cani

Il **Municipio di Ronco sopra Ascona**, richiamati la Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e il Regolamento sui cani del 30 dicembre 2025 e gli articoli 107 e 192 LOC, 23 e 24 RALOC;

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del comune.

Art. 2 Tassa annuale

I proprietari di cani di età superiore a tre mesi residenti nel Comune sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di CHF 75.00.

Art. 3 Responsabilità

Il proprietario o il detentore devono sorvegliare costantemente l'animale e sono direttamente responsabili, in solido, per l'applicazione delle normative federali e cantonali pertinenti, oltre che delle presenti disposizioni. Per detentore si intende chiunque si occupi abitualmente o occasionalmente della gestione o della custodia del cane.

Art. 4 Norme generali

¹È vietato lasciare i cani incustoditi in tutte le aree ad uso comune, come strade pubbliche, piazze, parchi, parchi giochi, giardini pubblici e aree golenali. Il Municipio ha facoltà di vietare l'accesso ai cani in specifici impianti e aree d'uso comune, come parchi giochi o aree scolastiche, con l'apposizione di apposita segnaletica.

²I cani, indipendentemente dalla razza, devono essere sempre tenuti al guinzaglio.

³I cani appartenenti a razze soggette a restrizioni possono essere condotti solo individualmente. Fanno eccezione a questi obblighi i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani delle forze dell'ordine, delle Guardie di Confine, dell'esercito, i cani per disabili e i cani da caccia, esclusivamente durante l'esercizio delle loro specifiche funzioni.

Art. 5 Norme igienico-sanitarie

¹Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

³Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

³Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

⁴Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 6 Quietè pubblica

I proprietari di cani sono tenuti a adottare tutte le misure necessarie per prevenire disagi e reclami da parte dei vicini, quali rumori o disturbi all'ordine pubblico. Restano comunque valide le disposizioni previste dall'Ordinanza in materia di repressione dei rumori molesti.

Art. 7 Fuga

¹Il proprietario e il detentore sono tenuti a adottare tutte le precauzioni rispettivamente a adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

²La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 8 Assicurazione

È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di tre milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 9 Identificazione

¹ I cani devono essere iscritti alla banca dati, conformemente alle prescrizioni federali, rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di legge.

² Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 10 Corsi

Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti dalle disposizioni federali e cantonali.

Art. 11 Autorizzazione

¹La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

²La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della necessaria documentazione.

³L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴Canì di provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 12 Struttura e detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 13 Cani pericolosi, definizione e obblighi

¹Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

²È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

³In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

⁴Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 14 Cani incustoditi

¹I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

²In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 15 Morte dell'animale

¹In caso di morte dell'animale, devono essere rispettate le norme della Legge di applicazione dell'Ordinanza Federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA).

²La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario al proprio veterinario di fiducia, entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 16 Sanzioni

La Legge sui cani e il relativo Regolamento disciplinano le contravvenzioni sanzionabili mediante multa disciplinare, nonché la procedura applicabile.

Art. 17 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco Il Segretario

Paolo Senn Geo Gallotti



Adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 1346 del 19.01.2026

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 20.01.2026
al 18.02.2026